

DOTAZIONI DI SICUREZZA PER LA PESCA MARITTIMA DA APPLICARSI ALLE NAVI CHE ESERCITANO LA PESCA COSTIERA, RAVVICINATA E LOCALE (MODIFICA) NONCHÉ NAVI E GALLEGGIANTI DI 5° CATEGORIA DESTINATI STABILMENTE AL SERVIZIO DI IMPIANTI DA PESCA REALIZZATI ALL'INTERNO DI LAGUNE, NELLE FOCI DEI FIUMI O NELLE RADE

(D.M. 05/08/2002 NR. 218, modificato dal D.M. 26.07.2004 NR. 231)

ARTICOLI	A NORME APPLICABILI A TUTTE LE NAVI (PESCA COSTIERA E RAVVICINATA)	B NORMA APPLICABILI A TUTTE LE NAVI (PESCA COSTIERA E LOCALE)	C NORME APPLICABILI A NAVI A REMI INFERIORI A 10 METRI E DI STAZZA LORDA INFERIORE ALLE 3 TONNELLATE
Artt. 11 e 12	Imbarcazioni o zattere di salvataggio di capacità sufficiente ad accogliere il 200% del numero totale delle persone presenti a bordo ◆	Zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone presenti a bordo, ovvero, apparecchi galleggianti approvati ■	Non applicabile
Art. 13	Una cintura di salvataggio dotata di luce per ogni persona a bordo	Una cintura di salvataggio dotata di luce per ogni persona a bordo	Una cintura di salvataggio dotata di luce per ogni persona a bordo
Art. 14	<p>1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante di almeno 30 metri (navi inferiori a 10 metri)</p> <p>-----</p> <p>1 salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e boetta fumogena e 1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante di almeno 30 metri (navi inferiori tra i 24 e i 10 metri)</p> <p>-----</p> <p>2 salvagenti anulari muniti di luce ad accensione automatica e boetta fumogena e 2 salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante di almeno 30 metri (navi uguali o superiori a 24 metri)</p>	<p>1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante di almeno 30 metri (navi inferiori a 10 metri)</p> <p>-----</p> <p>1 salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e boetta fumogena e 1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante di almeno 30 metri (navi inferiori tra i 24 e i 10 metri)</p> <p>-----</p> <p>2 salvagenti anulari muniti di luce ad accensione automatica e boetta fumogena e 2 salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante di almeno 30 metri (navi uguali o superiori a 24 metri)</p>	<p>1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante di almeno 30 metri (navi inferiori a 10 metri)</p> <p>-----</p> <p>1 salvagente anulare munito di luce ad accensione automatica e boetta fumogena e 1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante di almeno 30 metri (navi inferiori tra i 24 e i 10 metri)</p> <p>-----</p> <p>2 salvagenti anulari muniti di luce ad accensione automatica e boetta fumogena e 2 salvagente anulari, uno per lato, dotati di sagola galleggiante di almeno 30 metri (navi uguali o superiori a 24 metri)</p>

	A	B	C
ARTICOLI	NORME APPLICABILI A TUTTE LE NAVI (PESCA COSTIERA E RAVVICINATA)	NORMA APPLICABILI A TUTTE LE NAVI (PESCA COSTIERA E LOCALE)	NORME APPLICABILI A NAVI A REMI INFERIORI A 10 METRI E DI STAZZA LORDA INFERIORE ALLE 3 TONNELLATE
Art. 15	Tutte le perso e presenti a bordo di navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa devono essere dotate di un indumento di protezione termica		Non applicabile
Art. 16	1 estintore da 34B a schiuma, polvere o CO2, in prossimità del motore, ● 1 estintore a CO2 da 13B, in plancia, 1 estintore da 13B a schiuma, polvere o CO2, in ciascuno degli altri locali ----- Per potenze inferiori o uguali a KW 74 2 estintori da 34B a schiuma, polvere o CO2, in prossimità del motore, per potenze superiori a KW 74 ●	1 estintore da 34B a schiuma, polvere o CO2, in prossimità del motore, ● 1 estintore a CO2 da 13B, in plancia, 1 estintore da 13B a schiuma, polvere o CO2, in ciascuno degli altri locali ----- Per potenze inferiori o uguali a KW 74 2 estintori da 34B a schiuma, polvere o CO2, in prossimità del motore, per potenze superiori a KW 74 ●	1 estintore da 13B a schiuma, polvere o CO2, per navi munite di motore di stazza lorda non superiore a 3 tonnellate
Art. 17	6 razzi a paracadute a luce rossa ----- 3 segnali a mano a stelle rosse (anche navi abilitate alla pesca costiera locale estesa a 12 miglia)	4 razzi a paracadute a luce rossa ----- 2 segnali a mano a stelle rosse	Non applicabile
Art. 20	Carte nautiche relative alle zone di mare dove devono operare (anche sistemi cartografici elettronici)	Carte nautiche relative alle zone di mare dove devono operare (anche sistemi cartografici elettronici)	Non applicabile

	A	B	C
ARTICOLI	NORME APPLICABILI A TUTTE LE NAVI (PESCA COSTIERA E RAVVICINATA)	NORMA APPLICABILI A TUTTE LE NAVI (PESCA COSTIERA E LOCALE)	NORME APPLICABILI A ANVI A REMI INFERIORI A 10 METRI E DI STAZZA LORDA INFERIORE ALLE 3 TONNELLATE
Art. 21	Bandiere di segnalazione elenco fari e fanali tabella dei segnali di salvataggio scandaglio a mano ancora con cavo mezzo di governo ausiliario pompa di esaurimento dispositivi di segnalazione	Bandiere di segnalazione Tabella dei segnali di salvataggio Scandaglio a mano Ancora con cavo Messo di governo ausiliario Pompa di esaurimento Dispositivi di segnalazione	Scandaglio a mano Ancora con cavo Pompa di esaurimento Dispositivi di segnalazione
Art. 22	Certificato di navigabilità (per navi di stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate)	Certificato di navigabilità (per navi di stazza lorda superiore o uguale a 25 tonnellate)	Non applicabile
Art 27	Bussola magnetica di governo principale e bussola magnetica normale per navi di lunghezza inferiore a 24 metri	Bussola magnetica di governo principale e bussola magnetica normale per navi di lunghezza inferiore a 24 metri	Bussola magnetica di governo principale e bussola magnetica normale per navi di lunghezza inferiore a 24 metri
Art 28	Stazione radiotelefonica VHF e un EPIRB satellitare (navi stazza lorda inferiore a 30 tonnellate) ✘	Stazione radiotelefonica VHF, un EPIRB satellitare e una stazione radiotelefonica ad onde ettometriche se effettuano navigazione oltre 20 miglia dalla costa (navi stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate) ✘	
Legge 27.12.1977 NR. 1085	Fanali regolamentari	Fanali regolamentari	Fanali regolamentari
	Dotazioni sonore: idoneo mezzo sonoro, per navi inferiori a LFT 12 metri fischio o campana, per navi superiori a LFT 12 metri	idoneo mezzo sonoro, per navi inferiori a LFT 12 metri fischio o campana, per navi superiori a LFT 12 metri	idoneo mezzo sonoro, per navi inferiori a LFT 12 metri fischio o campana, per navi superiori a LFT 12 metri

	A	B	C
ARTICOLI	NORME APPLICABILI A TUTTE LE NAVI (PESCA COSTIERA E RAVVICINATA)	NORMA APPLICABILI A TUTTE LE NAVI (PESCA COSTIERA E LOCALE)	NORME APPLICABILI A ANVI A REMI INFERIORI A 10 METRI E DI STAZZA LORDA INFERIORE ALLE 3 TONNELLATE
<p style="text-align: center;">D.M. 25.05.1988 NR. 279, punto 4</p>	<p>Cassetta di medicinali di tipo D</p>	<p>Cassetta di medicinali di tipo D per navi inferiori a SL 10 tonnellate</p> <p>-----</p> <p>Cassetta di medicinali di tipo A E registro di carico/scarico dei farmaci, per navi superiori a SL. 10 tonnellate</p>	
<p>- tutte le dotazioni, apparecchiature e dispositivi di cui all'allegato 1 devono essere di tipo "approvato". Gli equipaggiamenti esistenti possono essere mantenuti a bordo fino a che non se ne renda necessaria la sostituzione per cattivo stato di conservazione ovvero per scadenza oppure fino a quando, in sede di visita per il rinnovo del certificato, la commissione di visita lo giudichi non più idoneo (art 4)</p> <p>- i mezzi di salvataggio collettivi ed individuali e i mezzi antincendio devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento ed essere pronti all'uso immediato in ogni momento (art 10)</p> <p>■ le navi che svolgono attività di pesca d una distanza massima di tre miglia dalla costa non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi di salvataggi collettivi</p>		<p>◆ le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con la limitazione del solo mare adriatico devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo (art. 11, comma 7)</p> <p>● per locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso di estinzione incendi è richiesto un solo estintore nei motori</p> <p>✘ a decorrere dal primo gennaio 2005, le unità da pesca che effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa devono essere dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell'allegato al D. Lgs 541/1999, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di mare individuate da tale capitolo.</p>	

**ALLEGATO I del D.M. 26.07.2004 NR. 231
EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI "TIPO APPROVATO"**

battelli equipaggiamenti marittimi devono essere di tipo approvato:

- battelli di emergenza
- boette fumogene per salvagente anulare
- boette luminose ad accensione automatica alimentate a pile elettriche per salvagente anulari
- bussole magnetiche
- cinture di salvataggio
- dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell'art. 28
- estintori di incendio portatili
- ganci idrostatici
- imbarcazioni di salvataggio